

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZELIOLI LANZINI e LORENZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1964

Estensione ai sanitari degli ospedali psichiatrici
delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 luglio 1954, n. 596, concerne la deroga delle disposizioni del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, che prevedono il collocamento a riposo degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti all'età di 65 anni. Da quella data è stato un susseguirsi di leggi con le quali si è prevista la deroga al limite dei 65 anni anche ad altre categorie di personale medico ospedaliero, personale tecnico sanitario degli Enti locali e da ultimo, sanitario dei Consorzi provinciali antitubercolari. La deroga ha un valore transitorio ed è dettata dalle esigenze di giustizia, per quanti assunti in servizio di ruolo prima dell'entrata in vigore del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, hanno il diritto di raggiungere il massimo di servizio pensionabile. Tale deroga prevede che il detto personale sanitario « venga collocato a riposo quando oltre i 65 anni di età abbia compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età qualunque sia la durata del servizio prestato ».

Della disposizione di favore però non possono beneficiare i sanitari degli Ospedali

psichiatrici in quanto essi sono ancora legati alla vecchia legge 22 febbraio 1904, n. 36, e al relativo regolamento del 16 settembre 1909, n. 615.

Si potrebbe in verità con un'interpretazione di larga comprensione da parte dell'Amministrazione provinciale estendere anche ai sanitari degli Ospedali psichiatrici provinciali, la norma già in vigore per le altre categorie sanitarie dipendenti, ma in verità potrebbero sussistere dubbi e in ogni caso non avrebbero il modo di beneficiarne i sanitari di ospedali psichiatrici non amministrati dalle Province ma da altri enti come Consorzi, Opere Pie, eccetera. Per questo i sottoscritti propongono il presente disegno di legge nella fiducia che il Parlamento riconosca il fondamento di norme che adeguano il trattamento già fatto ad altre categorie similari, a quanti ancora non ne hanno avuto vantaggio come appunto i sanitari degli Ospedali psichiatrici. Esse non comportano alcun onere per lo Stato e per gli Enti, non creano precedenti e trovano la loro derivazione dalle ragioni di equità contemplate dalla legge derogativa fondamentale, d'iniziativa governativa, approvata nel 1954.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli Ospedali psichiatrici.